



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 70 DEL 31/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE COEFFICIENTI K E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026.

L'anno **2026**, addì **31** del mese di **luglio** alle ore **09:00**, nella Sala Consiliare presso la sede del Palazzone di Viale Matteotti, si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La seduta è ordinaria.

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Dott. BRUNI IURI.

		Presenti/Assenti
PII PIERO	SINDACO	Presente
RUSSO MARGHERITA	CONSIGLIERE	Assente
BELLI PATRIZIA	CONSIGLIERE	Presente
OTTAVIANI VALENTINA	CONSIGLIERE	Presente
BOLDRINI SAMUELA	CONSIGLIERE	Presente
FERRANDI NICO	CONSIGLIERE	Presente
BILENCCHI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
PAVIA VITO	CONSIGLIERE	Presente
GALGANI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
NENCINI PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
PELLICCIA FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
VANNETTI AGNESE	CONSIGLIERE	Presente
PONTICELLI DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente
GALARDI ENRICO	CONSIGLIERE	Presente
CAVALIERI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
BARGI ANGELA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
CORTAZZO MICHELE	CONSIGLIERE	Presente

Sono altresì presenti il Vice Sindaco SPERANZA MARCO e gli Assessori Comunali: LETTIERI CARLOTTA, PERUZZI VALERIO, SOTTILI MONICA, TOZZI DANIELE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Servizio - SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI
Anno: 2026
Numero: 1781

OGGETTO

APPROVAZIONE COEFFICIENTI K E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'assessore Tozzi illustrare il provvedimento;

Sentiti gli interventi dei consiglieri;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*»;

VISTO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5 quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

EVIDENZIATO che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*, così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che il termine del 30 aprile fissato a livello nazionale per l'approvazione da parte dei Comuni della manovra TARI è stato ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 677 L. 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026), il quale prevede che *«all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "30 aprile", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio"»*;

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, nella determinazione delle tariffe occorre tenere conto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), cui è seguita, in data 5 agosto 2025, l'approvazione della Delibera n. 397/2025/R/RIF, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), nell'ambito della quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di definizione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2026;

DATO ATTO che, in sede di approvazione delle tariffe della TARI, occorre tenere altresì conto delle indicazioni legate all'approvazione, da parte di ARERA, della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il *«Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)»*;

VISTA la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'*«Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani»*, introducendo le componenti tariffarie denominate *UR_{1,a}* e *UR_{2,a}*, che riguardano:

- *UR_{1,a}*: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b)ter) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai

sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;

- *UR_{2,a}*: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

VISTO altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato nella G.U. del 13 marzo 2025 n. 60, recante «*Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate*», che ha previsto una riduzione del 25 per cento della TARI o della tariffa corrispettiva per i nuclei familiari con:

- ISEE non superiore a € 9.530,00;
- ISEE fino € 20.000,00, per famiglie con almeno quattro figli a carico;

VISTA, infine, la Delibera n. 133/2025/R/RIF, con cui ARERA, in attuazione del D.P.C.M. del 21 gennaio 2025 n. 24 e ponendosi come obiettivo quello di armonizzare il nuovo meccanismo perequativo legato al bonus rifiuti con i meccanismi perequativi istituiti con Delibera n. 386/2023/R/RIF, ha modificato l'Allegato A alla medesima Delibera n. 386/2023/R/RIF, istituendo una ulteriore componente perequativa unitaria (denominata UR3,a), con unità di misura per anno attualmente fissata in € 6,00 per utenza, ai fini del finanziamento del cd. bonus sociale TARI, che, sulla base di quanto disposto da ARERA nella Delibera n. 355/2025/R/RIF deve trovare applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026;

DATO ATTO che, in sede di prima applicazione nel 2026, il Bonus Sociale Rifiuti verrà erogato con le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 23/04/2026, per dare attuazione a quanto stabilito nell'art. 10 del Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative del Bonus Sociale Rifiuti – TUBR, approvato da ARERA con Deliberazione 355/2025/R/com, nel rispetto del principio di economicità dell'attività amministrativa;

DATO ATTO che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità già sollevate dall'IFEL in relazione all'applicazione delle componenti perequative denominate UR1,a e UR2,a UR3,a – si ritiene che anche l'istituzione della componente perequativa denominata UR3,a non inciderà sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2026, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla sua riscossione;

VISTO l'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, in base al quale «*i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato*»;

CONSIDERATO che, nella definizione delle tariffe della TARI, occorre tenere inoltre in considerazione le modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, non prevedendo più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, così come la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole, in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI degli anni 2021-2023, in particolare a fronte della modifica introdotta dal D.Lgs. 116/2020 all'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera b ter), punto 2, che li conferiscono per almeno un biennio al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di essere escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI;

VISTO il regolamento Comunale per la tassa rifiuti TARI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30/07/2020 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 29/06/2021, n. 50/2022 ed in ultimo con la delibera di Consiglio n. 42 del 27/04/2023;

VISTA la Deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 05.08.2025 avente ad oggetto “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029”, con la quale ARERA ha assunto le disposizioni relative a regole e procedure per la determinazione delle entrate tariffarie per il periodo 2026-2029 nonché delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi” per lo stesso periodo 2026-2029;

VISTO il Metodo Tariffario Rifiuti-3 (“MTR-3 ARERA”) approvato con la Delibera n.397 del 05.08.2025 dell’Autorità di regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 31/07/2026 con la quale si è preso atto, così recependolo, del piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2026 ai fini tari trasmesso da ATO, il quale espone all'allegato 4, un costo complessivo di Euro 4.493.578 (al lordo delle detrazioni) di cui parte fissa pari a € 2.051.262 e parte variabile pari a 2.442.317, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 4.350.457 considerati al netto della componente relativa alle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina n. 1/DTAC/2025 ARERA (contributo MIUR ed entrate da recupero evasione) di cui parte fissa € 1.908.141 e parte variabile € 2.442.317;

DATO ATTO che – sulla base delle indicazioni fornite ad ATO dal Comune di Colle di Val d’Elsa a fronte della sentenza del T.A.R. della Toscana n. 371/02/2024, con cui è stata dichiarata la legittimità delle deliberazioni di C.C. del Comune di approvazione del PEF e delle tariffe TARI per gli anni 2022 e 2023, nella parte in cui avevano stabilito di non inserire tra i CCD gli importi dei crediti T.I.A. qualificati come inesigibili dal Gestore del Servizio, fino a quando non fosse stato dimostrato che la condotta finalizzata al recupero di tali crediti, pur avendo dato esito negativo, era stata posta in essere in modo diligente da parte del Concessionario della riscossione individuato dal Gestore – anche nel PEF 2026 non sono stati inseriti importi a tale titolo da parte dell’ATO, in attesa della definizione del contenzioso R.G. 5801/2024, pendente avanti al Consiglio di Stato, a seguito del ricorso in appello proposto dal gestore SEI Toscana S.r.l.;

RITENUTO confermare, per l'anno 2026, per le utenze domestiche i coefficienti Ka e Kb, così per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd, già approvati con delibera del Consiglio Comunale per l'anno 2025, utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti dalle tabelle 3 a) e 3 b), di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999;

RITENUTO confermare la ripartizione dei costi tra quota fissa e quota variabile, stabilire in base a criteri di ragionevolezza per coerenza con i dati storici, che non si discosta dal mero calcolo matematico di suddivisione dei costi in base alle superfici e alla quantità di rifiuti presunta come evidenziato nell'allegato A, la percentuale di ripartizione dei costi derivanti da PEF tra utenze domestiche e non domestiche, come di seguito:

quota fissa utenze domestiche 70%

quota fissa utenze non domestiche 30%

quota variabile utenze domestiche 52,30%

quota variabile utenze non domestiche 47,70%

al fine di determinare un rapporto equo e congruo tenuto conto dei costi del piano finanziario, delle superfici tassabili, dei coefficienti K e della quantità stimata di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e quelle non domestiche utilizzando per l'attività produttive le superfici adattate con il coefficiente di produzione rifiuti;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall’art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l’IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

RITENUTO pertanto determinare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, che garantiscono la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell’Autorità; come

dettagliatamente indicate nell'elaborazione nell'allegato allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all A);

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5 %.";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 23/04/2026, con la quale sono state approvate le riduzioni, le agevolazioni e le scadenze TARI per l'anno 2026;

RICORDATO che con la suddetta deliberazione n. 24/2026 erano state stabilite le scadenze per i pagamenti degli avvisi TARI 2026, che verranno inviati in acconto (importo del 50% del dovuto annuo applicando le tariffe TARI 2025) al 30 giugno 2026 ed a saldo (importo a congruaglio del dovuto annuo applicando le tariffe 2026) con scadenza 4 dicembre 2026;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 04/06/2025, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2025;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1e 147 bis - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

ACQUISTO altresì il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, allegato alla presente deliberazione;

Il consigliere Galardi lascia la seduta consiglieri presenti n. 15

Posto in votazione il provvedimento, nelle forme di legge, si ottiene il seguente esito:

- Consiglieri presenti: n.15 ;
- Voti favorevoli: n. 15 ;

D E L I B E R A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

1. di stabilire le tariffe TARI e i relativi K da applicare per l'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, che garantiscono la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità, come dettagliatamente indicate nell'elaborazione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. di dare atto che – sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 388/2000 e dall'art. 27, comma 8 L. 448/2001, poi integrato dall'art. 3, comma 5quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022 – le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2026, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni;
3. di dare atto il piano tariffario della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, è determinato sul Piano Finanziario 2026 e che il relativo gettito è finalizzato ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

4. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2026, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
5. di demandare ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili e amministrative conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;
6. di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza.

Successivamente stante la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, con votazione separata, espressa nelle forme di legge, con n. 15 voti favorevoli

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^ del D.Lgs n. 267/2000.

Il resoconto verbale relativo al presente argomento è riportato integralmente su supporto audiovisivo, depositato agli atti del Consiglio comunale nonché, mediante trascrizione allegata alla presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dott.ssa ANGELA BARGI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. BRUNI IURI